

Relazione ex articolo 161, comma 3, L.F., reato di false attestazioni e relazioni ex articolo 236 bis L.F. e misura cautelare della interdizione all'esercizio della professione di dottore commercialista

Tribunale di Torino, Giudice delle indagini preliminari, 16 luglio 2014. Estensore Macchioni.

Concordato preventivo - Relazione del professionista - Reato di false attestazioni e relazioni di cui all'articolo 236 bis L.F. - Omessa verifica di dati rilevanti per la fattibilità del piano - Misura cautelare dell'interdizione all'esercizio della professione

Sussistono gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'articolo 236 bis L.F. in capo al professionista attestatore che, nella relazione di cui all'articolo 161, comma 3, L.F. provveda a verificare l'esistenza e l'affidabilità della società offerente una garanzia di rilevante entità sulla quale si fonda la proposta di concordato e che, allo stesso modo, non verifichi l'identità del legale rappresentante di detta società che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità di cui sopra e che, ciò nonostante, si esprima in termini di certezza sulla fattibilità dell'operazione.

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA

(art. 292, c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, visti gli atti del procedimento, provvedendo sulla richiesta presentata dal P.M. in data 11 luglio 2014 di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale di dottore commercialista nei confronti di:

Q. L., nato a Torino il (omissis), ivi residente in Via (omissis),
Indagato

Del delitto di cui all'art. 236 bis r.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, quale professionista incaricato di redigere la relazione ex art. 161 comma 3 l. fall attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di cui all'art. 161 comma 1 lett. e) legge sopracitata, presentato nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo dal STILE B. s.p.a. in liquidazione, esponeva informazioni false, affermando falsamente in assenza di elementi idonei a far ritenere sussistente la serietà dell'offerta di acquisto e la solvibilità e la consistenza patrimoniale del soggetto interessato all'acquisto – M.B. GROUP – la fattibilità del piano sopraindicato nei termini seguenti: “ ... l'attivo soffre sempre di quell'alea dettata da elementi endogeni alla società. Alea che nel caso di specie lo scrivente si sente di escludere se non in senso assoluto, in termini di ragionevole certezza, in quanto l'attivo proposto gode di ragionevole certezza di realizzabilità. La maggior parte dell'attivo proposto (€ 14.500.000,00) sarà garantito con la consegna entro il 20 giorno che

precede l'adunanza dei creditori, di fidejussione bancaria a prima chiamata rilasciata da primario istituto di credito e quindi, con tale consegna, l'attivo non potrà che risultare incontrovertibile", omettendo di precisare che nessun serio impegno in relazione al rilascio di fidejussione era stato assunto dall'offerente essendo il rilascio della fidejussione bancaria a prima chiamata desunto solo da una dichiarazione di impegno sottoscritta su carta non intestata da persona della quale non erano noti i poteri di rappresentanza che dichiarava di agire quale legale rappresentante di M.B. GROUP ed omettendo altresì, in assenza di qualsiasi documentazione bancaria attestante la disponibilità a rilasciare detta fidejussione, di effettuare una valutazione sulla consistenza e solvibilità della società offerente.

In Torino il 14 aprile 2014.

Motivi della decisione

L'art. 236 bis l. fall., introdotto con d.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni con l. 134/2012, punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 €, "il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti". L'oggetto giuridico di questa nuova fattispecie pare individuabile nell'affidamento che deve accompagnare le relazioni e le attestazioni del professionista nell'ambito di una procedura che assegna al Tribunale una mera funzione di controllo di legalità, lasciando ai creditori di valutare la fattibilità e la convenienza della proposta, nonché nella tutela degli interessi patrimoniali dei creditori. Si tratta dunque di un reato di pericolo – astratto, perché non contempla l'ipotesi di un pregiudizio – integrato da un dolo generico costituito dalla volontà di riferire o attestare nella consapevolezza della difformità fra il vero e quanto esposto, con riferimento ad aspetti non secondari della relazione medesima.

Il P.M. ritiene che l'indagato abbia consapevolmente violato questa disposizione di legge nell'ambito dell'incarico affidatogli nella procedura di concordato preventivo della STILE B. s.p.a., sfociata nel provvedimento di inammissibilità della proposta emesso dal Tribunale di Torino il 12 giugno 2014. L'incarico affidato a Q. è disciplinato dall'art. 161 l. fall., in materia di domanda di concordato. Il terzo comma di questa disposizione prevede che il piano – "contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta" – e la documentazione che il debitore deve presentare per accedere al concordato debbono "essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore (...), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo."

Il ricorso per l'ammissione alla procedura era stato promosso da U. B., liquidatore della società, il 13 dicembre 2013, "con riserva – scrive il P.M. nella sua richiesta – di presentare entro il termine concesso dal Tribunale la proposta di concordato, il piano e di documenti indicati" dal primo comma dell'art. 161 l. fall. Il Tribunale aveva dato un termine e l'aveva anche prorogato. Il ricorso, comprensivo della relazione dell'indagato ai sensi dell'art. 161 comma 3 cit., è stato depositato dal liquidatore il 14 aprile 2014.

Sta di fatto che, nella sua relazione, come si riassume nell'imputazione provvisoria, Q. abbia scritto che: vi era una proposta di acquisto della

azienda della società in liquidazione da parte della società inglese M.B. GROUP, per se stessa o per soggetto da nominare; la proposta veniva dal “legale rappresentante” di detta società, nella persona di certo S. A. O.; l’offerta, condizionata all’omologa del concordato preventivo, era per un valore di € 7.900.000,00 oltre alla assunzione delle obbligazioni relative ai contratti di leasing correnti per € 1.100.000,00; l’offerta prevedeva inoltre l’apporto di “nuova finanza per € 5.500.000,00 asservita al buon esito del concordato preventivo, e comunque condizionata all’omologa (...) ed alla cessione dell’azienda”; il pagamento dell’importo di € 7.900.000,00, a tenore della “proposta irrevocabile”, avrebbe dovuto essere “garantito da una fidejussione bancaria a prima chiamata rilasciata da primario istituto di credito”, da consegnarsi a mani del commissario giudiziale almeno venti giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 175 l. fall. e quindi dopo l’ammissione alla procedura, in sede di discussione della proposta nell’adunanza dei creditori.

Q., in particolare, ha esplicitamente attestato “la validità dell’offerta, alla consegna della succitata garanzia fideiussoria” e “la certezza del buon fine dell’operazione, solamente condizionata all’omologa del concordato”; ha precisato di non aver “avuto modo di esaminare i bilanci dell’offerente e la capitalizzazione della stessa”, ma ha ritenuto che tale lacuna fosse superata dal “rilascio della fidejussione di cui sopra” e che questo permettesse “di supporre una ragionevole riuscita dell’operazione”; ha ribadito che “in presenza di garanzia bancaria l’operazione non può che considerarsi fattibile”; consapevole di “svolgere per il ceto creditorio un’importante funzione informativa”, l’indagato ha affermato che “il giudizio di fattibilità trova, in linea di principio, il suo limite principale nella possibilità di attribuire all’attivo previsto nel piano concordato, con ragionevole certezza, una sua realizzabilità”, dal momento che “mentre i debiti sociali sono certi, o comunque rettificabili con utilizzo dei fondi rischi prudenzialmente appostati nel piano di concordato, l’attivo <<soffre>> sempre di quell’alea dettata da elementi endogeni alla società”, tuttavia egli ha escluso tale alea “se non in senso assoluto, in termini di ragionevole certezza, in quanto l’attivo proposto gode di ragionevole certezza di realizzabilità”, essendo per “la maggior parte ... garantito con la consegna entro il 20 giorno che precede l’adunanza dei creditori, di fidejussione bancaria a prima chiamata rilasciata da primario Istituto di Credito e quindi, con tale consegna, l’attivo non potrà che risultare incontrovertibile”. “Lo scrivente – conclude Q. – afferma che il piano proposto, alle condizioni nel piano stesso indicate, può avere una ragionevole fattibilità”.

A fronte di ciò sta altrettanto di fatto che: la “offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda di proprietà della STILE B. s.p.a. in liquidazione” (allegato 9 della relazione dell’indagato) a nome della M.B. GROUP “in persona del legale rappresentante S. A. O.”, è scritta su carta non intestata, reca in calce una sottoscrizione illeggibile ed è priva della sottoscrizione per ricevuta del documento originale da parte dell’avv. M. B., difensore della società in liquidazione; lo “impegno alla messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie al sostegno del piano concordatario proponendo da STILE B. s.p.a. in liquidazione” (allegato 10), sempre a nome della M.B. GROUP “in persona del legale rappresentante S. A. O.”, è anch’essa su carta non intestata, reca anch’essa una firma illeggibile ed è anch’essa priva della sottoscrizione per ricevuta dell’originale da parte dell’avv. B.; in tale secondo

documento “l’offerente si impegna a costituire sin d’ora, almeno venti giorni prima dell’adunanza dei creditori per esprimere il voto sul concordato, garanzia fideiussoria bancaria, da rilasciarsi a cura di primario istituto Bancario”, senza peraltro fare il nome di tale istituto; la relazione è priva di qualunque documento atto ad identificare la società offerente, la sua reale esistenza, la sua operatività e la sua affidabilità; la relazione è altresì priva di qualunque documento che comprovi la provenienza delle anzidette dichiarazioni dal loro apparente sottoscrittore; la relazione è priva di atti che attestino il ruolo dell’asserito legale rappresentante della società proponente ed è altresì priva di qualunque documentazione bancaria dalla quale sia dato di dedurre quanto meno l’esistenza di contatti da parte della M.B. GROUP volti a saggiare la disponibilità di un qualche istituto di credito, primario o meno, a rilasciarle una fidejussione per un qualunque importo. Sta altresì di fatto che, a fronte di una simile relazione, pur entro gli stretti limiti assegnatigli dalla legge, il Tribunale, come accennato, abbia dichiarato inammissibile la proposta, fra l’altro rilevando che la Difesa della società in liquidazione, con una memoria integrativa, ha prodotto una sorta di visura camerale della M.B. GROUP, un “estratto dal quale emerge la qualità di Director del sig S. A. O.” e la carta d’identità di quest’ultimo, ma con ciò non ha comunque messo a disposizione un giudizio di fattibilità accettabile, dal momento che non ha presentato un bilancio della società offerente né elementi che consentano di vagliarne la solvibilità e la consistenza, né una bozza della ventilata fidejussione, né ha indicato l’istituto di credito disposto a rilasciarla. “Non si comprende, pertanto – ha osservato conclusivamente sul punto il Tribunale – su quali basi sia stato formulato, allo stato, il giudizio prognostico di fattibilità, non potendosi, dagli elementi raccolti, in alcun modo prevedere il rispetto degli impegni assunti dalla M.B. GROUP”.

Vi sono dunque, a carico di L. Q., gravi indizi di colpevolezza.

E’ opportuno, anche se non indispensabile, precisare che il reato si deve ritenere consumato all’atto del deposito della relazione, e che pertanto a sia pur parziale integrazione che ha avuto luogo in seguito, a nulla rileva.

Ciò detto appare possibile osservare che l’indagato, in buona sostanza, ha fornito una attestazione di fattibilità basata, con riguardo alla proposta di acquisto, sul nulla, perché nulla di serio e concreto, in quanto fonte di impegni giuridicamente rilevanti, dicevano i documenti sui quali egli ha fondato la sua valutazione e perché egli non ha compiuto, al riguardo, nessuna verifica. Egli ha giudicato realizzabile “con ragionevole certezza” una proposta che obiettivamente, stando alla documentazione allegata alla relazione, chiunque, anche il meno solvibile, il meno affidabile ed il più incompetente dei soggetti avrebbe potuto formulare. Il fatto ch’egli abbia vincolato, nella sua relazione, la fattibilità dell’operazione alla fidejussione e solo ad essa è doppiamente inaccettabile, perché una garanzia patrimoniale in tanto è affidabile in quanto il soggetto che la propone lo sia e perché comunque una garanzia patrimoniale semplicemente dichiarata in termini del tutto generici, da un soggetto sulla cui affidabilità nulla sia dato di sapere e senza alcuna documentazione di supporto, tutto può essere meno che una condizione capace di costituire, da sola, la base di una offerta che possieda i requisiti della concreta e ragionevole fattibilità.

E’ fuor di dubbio che, oggettivamente, l’attestazione in discorso fosse in grado di incidere in modo determinate sulle valutazioni finali, dal

momento che aveva ad oggetto le qualità dell'unica proposta sul tappeto. E' evidente che se l'indagato avesse valutato gli elementi a disposizione nell'unico modo ragionevole nel quale avrebbe potuto valutarli – ed il Tribunale fallimentare li ha valutati, non a caso avvertendo il pericolo di uscire dai limiti del potere di controllo che gli competevano ma, al contempo, consapevole della oggettiva pericolosità della proposta con cui aveva a che fare – il suo giudizio di fattibilità sarebbe stato radicalmente diverso.

Non si può peraltro ragionevolmente ipotizzare che quanto sin qui descritto sia stato il frutto di una semplice negligenza, di una mera imperizia, di una banale incompetenza. L. Q. è un dottore commercialista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma lett. d) l. fall.; nella parte iniziale della sua relazione egli ha esposto fra l'altro, in un apposito capitolo, i criteri ai quali intendeva conformarsi, riportando ampi brani delle "Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa, elaborate dalla commissione di studio crisi e risanamento d'impresa del CNDEC, dai documenti elaborati dalla Commissione Paritetica per i principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed in particolar modo agli O.I.C. n. 5 e seguenti, per lo specifico riferimento alle valutazioni di poste dell'attivo patrimoniale", brani nei quali, ad esempio, si parla del fatto che il professionista, "per quanto concerne il pronostico di fattibilità del piano", deve fornire "anche e soprattutto un giudizio tecnico in merito alla gestione prospettica dell'azienda", "in ordine all'idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella proposta di concordato a raggiungere gli scopi previsti", sicché "è richiesto di pronunciarsi con criticità sulla corretta valutazione, in un'ottica prospettica, dei dati aziendali contenuti nel piano concordatario, nonché sul valore di stima delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 161, secondo comma, l. fall., affrontando le problematiche e gli aspetti di attuazione pratica del piano ..." Si deve pertanto ritenere che l'indagato abbia consapevolmente formulato le valutazioni in discorso, nella piena consapevolezza del fatto che esse non disponessero di alcuna concreta corrispondenza con affidabili dati di realtà, verosimilmente auspicando che il lettore della relazione potesse accontentarsi di questa e non andare a compulsare il terzultimo ed il penultimo allegato.

Vi è un pericolo di recidivanza specifica, malgrado l'incensuratezza dell'indagato.

Si tratta di considerare che l'incarico affrontato dall'indagato nel caso di specie fa parte integrante della sua attività professionale, sicché in ogni momento egli si potrebbe trovare nella medesima situazione che ha dato luogo al fatto per cui si procede, e che la vicenda della liquidazione della STILE B., come bene evidenzia il liquidatore nelle prime pagine del suo ricorso, presentava caratteri di particolare delicatezza ed importanza, sicché il fatto che proprio in relazione a questa vicenda Q. abbia tenuto la condotta in discorso rende il pericolo di ricaduta particolarmente concreto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 e ss. c.p.p.;

applica nei confronti di Q. L. la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista.